

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Domanda giudiziale intesa come negozio giuridico: il suo contenuto è definibile anche con l'applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale.

La conservazione dell'atto, che trova sicuro riscontro nei criteri di ermeneutica contrattuale (art. 1367 c.c.) e nella conversione del contratto nullo (art. 1324 c.c.), costituisce principio generale immanente all'ordinamento, che trascende la materia contrattuale; la domanda giudiziale può riguardarsi come dichiarazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici, tutelati dall'ordinamento, e pertanto il suo contenuto è definibile anche con l'applicazione, in via analogica, dei criteri di ermeneutica contrattuale.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 24.1.2014, n. 1511

...omissis...

Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., avendo i giudici milanesi accolto una domanda risarcitoria, che non è stata proposta dall'appellante.

Con il secondo, violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta "responsabilità precontrattuale" dell'intermediario.

Con il terzo, violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, e art. 2697 c.c., in ordine alle asserite violazioni ascritte all'intermediario.

Con il quarto, violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23, nonchè vizio di motivazione, riguardo alla asserita violazione della normativa di intermediazione finanziaria.

Con il quinto, vizio di motivazione sulla quantificazione del danno.

Preliminarmente va osservato che i quesiti di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi, appaiono pienamente adeguati.

I primi due motivi possono trattarsi congiuntamente perchè strettamente connessi.

Dalle precisazioni della sentenza impugnata e dal tenore dell'atto di citazione in primo grado, emerge che due sono state le domande proposte, una di nullità del contratto cui consegue necessariamente la restituzione delle somme corrisposte, ed una risarcitoria. Il resistente, attore in primo grado, richiama l'illegittimità dell'operato della banca, con violazione degli artt. 21, 23, 29 TUF (e questa costituisce, all'evidenza, la causa petendi mai modificata). Ciò posto, egli chiede dichiararsi la nullità del contratto, la restituzione di somme, il risarcimento dei danni. La Banca ricorrente sostiene che l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto e, come dirette conseguenze, la restituzione di somme e il risarcimento del danno.

Ma, pur ammettendo che possa individuarsi qualche ambiguità nella lettera dell'atto di citazione è evidente che la richiesta di restituzione sarebbe in palese contraddizione con quella di risarcimento, e allora seguendo le argomentazioni della ricorrente, si dovrebbe considerare la domanda di risarcimento tanquam non esset.

La conservazione dell'atto, che trova sicuro riscontro nei criteri di ermeneutica contrattuale (art. 1367 c.c.) e nella conversione del contratto nullo (art. 1324 c.c.), costituisce principio generale immanente all'ordinamento, che trascende la materia contrattuale. Del resto questa Corte (Cass. N. 15299 del 2005) ha avuto modo di precisare che la domanda giudiziale può riguardarsi come dichiarazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici, tutelati dall'ordinamento, e pertanto il suo contenuto è definibile anche con l'applicazione, in via analogica, dei criteri di ermeneutica contrattuale.

E' dunque da ritenere che l'indicazione, contenuta nell'atto di citazione, relativa al risarcimento del danno, debba rivestire qualche significato piuttosto che nessuno: anche per tale via è da ritenersi che la domanda di risarcimento sia autonoma, rispetto a quella di nullità (e restituzione).

Quanto all'affermazione della ricorrente, per cui il giudice a quo avrebbe richiamato l'art. 1337 c.c., e la responsabilità precontrattuale, senza che mai lo S. vi avesse fatto riferimento, tale richiamo al riguardo, contestato nella sentenza impugnata, non acquista la rilevanza fondamentale che gli attribuisce la ricorrente stessa: appare, al contrario, un mero rafforzamento dell'argomentazione. Ci si riferisce all'art. 21 TUF, che veniva indicato, fin dall'inizio, dall'attore in primo grado, precisandosi correttamente che esso costituisce in sostanza una specificazione del contenuto più ampio dell'art. 1337 c.c..

Possono pure trattarsi congiuntamente i motivi terzo e quarto, anch'essi strettamente collegati.

Va innanzitutto osservato che, dall'affermata esistenza di una domanda risarcitoria, consegue necessariamente, come ammette a contrario l'odierna ricorrente, l'applicabilità dell'art. 23 TUF, ove si prevede che nei giudizi di risarcimento dei danni, cagionati, appunto, al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Dalla motivazione della sentenza impugnata, emerge con chiarezza che la banca non viene ritenuta responsabile perchè non ha previsto la caduta delle obbligazioni CIRIO, quanto piuttosto perchè ha violato il suo dovere di informare il cliente dei rischi dei prodotti finanziari offerti.

La ricorrente propone, almeno in parte, situazioni e profili di fatto e contesta valutazioni di merito del giudice a quo in ordine al comportamento illegittimo della Banca, a fronte di una motivazione della sentenza, adeguata e non illogica.

Richiama il giudice a quo varie circostanze: la negoziazione dei titoli durante la fase del grey market (prima cioè della delibera di emissione): è bensì vero, come afferma la ricorrente, che è valida tale vendita ma - precisa la Corte di merito - ciò richiedeva una più rigorosa informazione; l'emissione dei bond CIRIO da parte di una società finanziaria straniera, priva di adeguata garanzia patrimoniale; la vendita di tali bond, privi di rating; la mancanza di conoscenza da parte dell'intermediario dell'eventuale offering circular e del suo contenuto, nonchè l'assenza di note informative trasmesse al cliente.

Sulla base di tali indicazioni, il giudice a quo procede a una valutazione per presunzioni, adeguatamente motivata e dunque insuscettibile di controllo in questa sede; per cui lo S., quale investitore di normale accortezza, con bassa professione al rischio, che aveva in precedenza acquistato "titoli tranquilli", si era recato in banca in occasione dello scadere di titoli sicuri e aveva manifestato al promotore il desiderio di acquistare un titolo a più lunga scadenza, se fosse stato adeguatamente informato sarebbe orientato con criterio di assoluta probabilità, verso investimenti più garantisti.

Quanto al quinto motivo, non è vero, come afferma la ricorrente, che la quantificazione del danno sia priva di motivazione.

Questa Corte (Cass. N. 29864 del 2011) ha già avuto modo di pronunciarsi al riguardo, indicando il risarcimento del danno nella differenza tra il valore di acquisto e quello al momento della domanda, ovvero a quello precedente in cui il cliente abbia avuto consapevolezza della caduta del titolo stesso.

Precisa il giudice a quo che è necessario tener conto della differenza tra l'investimento in origine effettuato, l'utilità tratta (il primo rateo degli interessi era già stato percepito), il valore attuale delle obbligazioni. A tale riguardo, continua il giudice a quo; la banca stessa indicava il valore di mercato dei titoli, secondo i prezzi praticati da Capitalia, Caboto e Aston bond:

tale prezzo individuava una utilità, portata a decurtazione del danno da risarcire. Tenuto conto di tali componenti (investimento iniziale, cedola riscossa di Euro 6.032,10, valore residuo ed attuale delle obbligazioni, sulla base di una media delle quotazioni, nonchè del rendimento derivante dall'investimento in titoli di Stato, all'epoca intorno al 4%), la Corte di merito determina un importo di Euro 109.400,00.

Vanno pertanto rigettati i cinque motivi in quanto infondati e conclusivamente il ricorso Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 9.200,00 comprensivi di Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2014